II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1974

riguardante l'acquisto della maggioranza del capitale azionario della Gelsenberg AG, di Essen, da parte della Repubblica federale di Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(75/156/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 66 e 80,

vista la decisione n. 24-54 dell'Alta Autorità, del 6 maggio 1954, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato, relativo agli elementi che costituiscono controllo d'impresa,

vista la comunicazione del governo della Repubblica federale di Germania del 13 marzo 1974, riguardante il progettato acquisto della maggioranza del capitale azionario della società Gelsenberg AG, Essen,

1. considerando che la Repubblica federale di Germania interviene, attraverso varie aziende di Stato, nel settore della produzione e distribuzione del carbone ; che essa detiene

— una partecipazione del 40 % nella Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-Aktiengesellschaft (VEBA), Bonn-Berlino, che le assicura il controllo di tale società ; che le rimanenti azioni sono in mano a piccoli azionisti ; che la VEBA possiede il 99,1 % del capitale azionario della società Hugo Stinnes AG, di Mülheim, che si occupa del commercio all'ingrosso del carbone e controlla varie altre imprese operanti in questo settore ; che essa detiene inoltre il 14,1 % del capitale azionario della Ruhrkohle AG, un'impresa produttrice di carbon fossile.

— circa l'83 % del capitale azionario della Vereinigte Industrie-Unternehmungen Aktiengesellschaft (VIAG) di Berlino ;

considerando che la VEBA controlla, insieme, alla VIAG, la Braunschweigische Kohlenbergwerke (BKB), di Helmstedt, la quale pur avendo cessato il primo aprile 1974 la produzione di mattonelle di lignite, controlla a sua volta imprese minori di distribuzione ai sensi dell'articolo 80 del trattato ;

considerando che la Braunschweigische Kohlenbergwerke controlla inoltre, insieme a VEBA, la BKB/ Stinnes-Stromeyer GmbH, operante anch'essa nel settore del commercio all'ingrosso del carbone ;

considerando che la Repubblica federale di Germania detiene inoltre :

— il 76 % delle azioni della Saarbergwerke AG, di Saarbrücken, che è un'impresa produttrice di carbone ai sensi dell'articolo 80 del trattato ; che la Saarbergwerke AG possiede una partecipazione maggioritaria in diverse imprese di distribuzione del carbone ai sensi dell'articolo 80,

— il 100 % del capitale azionario della Salzgitter AG, che possiede una partecipazione del 10,8 % nella Ruhrkohle AG ;

2. considerando che Gelsenberg AG è un gruppo operante nel settore degli idrocarburi, della chimica, dell'energia elettrica d'origine nucleare, della navigazione interna, dei trasporti e della distribuzione, il cui capitale azionario è detenuto per il 48,3 % dalla

Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk-Aktiengesellschaft (RWE), di Essen ; che le rimanenti azioni sono ripartite fra un gran numero di piccoli azionisti ; che la sua filiale al 100 %, Raab Karcher GmbH, è un'impresa distributrice di carbone ai sensi dell'articolo 80 del trattato ed è a sua volta collegata con la Bayerische Brennstoffhandel GmbH KG e la Hansen Neuerburg Export-Import GmbH OHG ; che queste ultime due imprese sono controllate congiuntamente dalla Raab Karcher Gmbh e da altre società ; che anche la Gelsenberg AG detiene una partecipazione del 13,55 % nella Ruhrkohle AG ;

3. considerando che il governo federale ha l'intenzione di acquistare il 51,3 % del capitale sociale della Gelsenberg AG ; che con la fusione di Gelsenberg AG e VEBA si intende creare un gruppo importante e di grandi dimensioni, la cui attività principale sarà concentrata nel settore degli idrocarburi e nella produzione di energia elettrica ; che, poiché la fusione delle due imprese si estende anche alle loro attività di produzione e di distribuzione del carbone, essa dà luogo ad una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 ; che lo Stato federale controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese ai sensi dell'articolo 80 ; che, per quanto concerne queste partecipazioni, va tuttavia rilevato che le imprese controllate dalla Repubblica federale non sono soggette ad un unico potere centrale di programmazione e di decisione, ma sono gestite come imprese economicamente autonome ; che se anche la VEBA, la Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG, la Saarbergwerke AG e la Salzgitter AG sono collegate fra di loro, tale collegamento non dà però luogo a restrizioni della concorrenza ; che l'esame degli effetti della concentrazione può essere pertanto limitato alle conseguenze dell'incorporazione della Gelsenberg AG nella VEBA ;

4. considerando che VEBA e Gelsenberg AG sono, come tutti gli azionisti della Ruhrkohle AG, ex società minerarie che hanno conferito nel 1969 il loro patrimonio minerario alla Ruhrkohle AG ; che, come gli altri numerosi azionisti, anche queste due società non hanno la possibilità, in base alla loro partecipazione azionaria, di controllare la Ruhrkohle AG ; che con la partecipazione maggioritaria che intende assumere nella Gelsenberg AG, lo Stato federale acquisterà tuttavia un'ulteriore partecipazione del 13,55 % nella Ruhrkohle AG ; che di conseguenza le imprese statali verranno ad avere una partecipazione del 39 % nella Ruhrkohle che consentirà loro indubbiamente di esercitare un'influenza non irrilevante sulla gestione di tale impresa ; che nulla lascia tuttavia supporre che il governo federale possa avvalersi di questa accresciuta influenza per modificare le condizioni praticate dall'impresa, in modo da avvantaggiare le imprese commerciali da esso controllate ; che il sistema di distribuzione della Ruhrkohle (1) autorizzato dalla Commissione garantisce inoltre a tutti i commercianti all'ingrosso le stesse condizioni di accesso all'approvvigionamento diretto presso la Ruhrkohle AG ; che i mutati rapporti di proprietà della Ruhrkohle AG non conferiscono pertanto al gruppo VEBA/Gelsenberg AG nessun vantaggio nell'accesso alle fonti di approvvigionamento ;

5. che per quanto riguarda la distribuzione di combustibili solidi, le prospettive di smercio sul mercato rilevante della Repubblica federale di Germania possono essere stimate come segue, in base alle vendite del 1973 :

vendite di combustibili solidi da parte della VEBA, incluse quelle effettuate dalla distribuzione all'ingrosso della Braunschweigische Kohlenbergwerke, di Helmstedt, controllata insieme con la VIAG	circa ..... t
vendita di combustibili solidi da parte della Gelsenberg AG	circa ..... t
	circa ..... t

considerando che un volume complessivo di vendite di circa ..... di t annue da parte delle imprese interessate alla fusione corrisponde ad una quota del 33 % circa del volume d'affari globale del commercio all'ingrosso del carbone operante sul mercato in questione ; che si tratterà della più forte quota di mercato detenuta al livello del commercio all'ingrosso nella Repubblica federale ; che altri sette grossisti di carbone detengono quote di mercato oscillanti tra il 5 e il 10 % ; che oltre a questi operano nella Repubblica federale tedesca circa 150 imprese minori ; che dato il gran numero di imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso, sparse in tutto il territorio della Repubblica federale, i consumatori continueranno pertanto ad avere ampie possibilità di scelta per coprire il proprio fabbisogno di combustibili solidi, benché la concentrazione conferisca alle imprese partecipanti una quota di mercato del 33 % ;

considerando che VEBA/Gelsenberg AG non hanno alcuna possibilità di stabilire i prezzi dei combustibili solidi ; che su un volume di circa ..... di tonnellate di combustibili solidi venduti nel 1973, circa ..... di tonnellate erano di produzione comunitaria ; che sul carbone di produzione comunitaria i principali bacini minerari accordano al commercio un margine di guadagno che ammonta appena al 4 % circa del prezzo di listino ; che pertanto le imprese partecipanti non sono in grado di praticare prezzi molto inferiori ; che viceversa VEBA/Gelsenberg AG possono maggiorare questi prezzi solo quando la concorrenza dell'olio combustibile lo consenta ; che infatti da molti anni il prezzo dell'olio combustibile è di gran lunga inferiore a quello del carbone comunitario ; ciò vale anche, seppure in misura minore, per il contingente di circa . ..... di tonnellate di carbone importato, venduto

(1) GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 14.

nel 1973 ; che per quanto riguarda l'importazione di carbone da paesi terzi, VEBA/Gelsenberg AG occupano, con una quota del ..... % circa, una posizione di mercato analoga a quella detenuta nel settore del commercio all'ingrosso nel suo complesso ; che tuttavia anche i prezzi del carbone importato nell'ambito di un contingente esente da dazio sono stati sempre superiori al prezzo dell'olio combustibile ; che fa eccezione soltanto il carbone importato dai paesi a commercio di Stato, che ha potuto essere aquistato in parte al prezzo dell'olio combustibile ;

considerando che tale situazione nel settore dei prezzi ha determinato un profondo mutamento delle strutture del commercio all'ingrosso di combustibili ; che la maggior parte degli utilizzatori hanno già convertito i loro impianti dal carbone all'olio combustibile o, disponendo di impianti bivalenti, si riservano di decidere sull'impiego di combustibili solidi o liquidi ; che nel 1973 i grossisti di carbone hanno smerciato nella Repubblica federale di Germania, oltre ai combustibili solidi, circa 49 milioni di tonnellate di olio combustibile ; che ciò significa che oggi appena il 30-32 % delle vendite dei grossisti di carbone (t = t) riguarda i combustibili solidi, mentre la parte di gran lunga maggiore è costituita dagli oli combustibili ; che le società petrolifere hanno però venduto direttamente un ulteriore quantitativo di circa 33 milioni di tonnellate senza il tramite dei grossisti di carbone ; che di conseguenza le possibilità per un grossista di sfruttare una forte posizione di mercato sono molto limitate ; che la possibilità di sostituire i combustibili solidi con l'olio combustibile e la comparsa di nuovi concorrenti sul mercato garantiscono invece una concorrenza sufficientemente efficace ; che tale concorrenza fra i commercianti all'ingrosso consiste nella diversificazione della loro offerta, nella serietà con cui rispettano i termini di consegna, le qualità pattuite, le modalità di spedizione e nel seguito dato ai reclami ;

considerando che, nell'esaminare se la concentrazione procuri agli interessati altri vantaggi rilevanti sul piano della concorrenza, è da tenere presente che essi dispongono di propri mezzi di trasporto per la navigazione interna ; che infatti VEBA e Gelsenberg AG dispongono di un'offerta di navi proprie con le quali hanno potuto, già nel 1971, effettuare il trasporto rispettivamente del ..... % e del ..... % circa del volume complessivo delle merci trasportate dalle imprese tedesche all'interno della Repubblica federale di Germania e nel traffico con porti esteri ;

considerando tuttavia che solo una parte inferiore al 20 % dei combustibili solidi venduti nella Repubblica federale di Germania viene trasportata per via navigabile e che VEBA e Gelsenberg AG hanno trasportato con le proprie navi, rispettivamente meno del ..... % dei combustibili solidi da esse venduti ; che l'ipotesi secondo cui l'impiego di navi proprie può creare una posizione privilegiata è contestata anche dal fatto che sul mercato della navigazione interna esiste una eccedenza di capacità di trasporto e che VEBA/Gelsenberg AG non possono neppure influire direttamente sui prezzi di trasporto, dato che i noli fluviali, qualora non siano noli fissi (come nel traffico interno tedesco) si formano liberamente sul mercato dei noli ; che in presenza di tale struttura del mercato e di tali rapporti fra offerta e domanda, i partecipanti non hanno praticamente alcun margine d'azione per concedere condizioni speciali agli acquirenti che ricorrano ai loro servizi di trasporti ;

6. considerando che in queste circostanze la concentrazione non dà ai partecipanti la possibilità di stabilire, in una parte rilevante del mercato, i prezzi dei combustibili solidi, di controllare o limitare la distribuzione o di sottrarsi alle norme di concorrenza risultanti dall'applicazione del trattato ; che gli stessi motivi impediscono ai partecipanti di assumere una posizione artificialmente privilegiata che garantisca loro un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti e agli sbocchi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Viene autorizzato l'acquisto della maggioranza del capitale azionario della Gelsenberg AG, di Essen, da parte della Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al governo della Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI